



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 53

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	SÌ
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	GIUST.
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	GIUST.
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	GIUST.
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	SÌ
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	SÌ
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	GIUST.
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		4

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTLA Federico e STROBBIA Roberto.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 53 del 22/12/2022

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- con l'entrata in vigore dell'Imposta Unica Comunale viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera dell'art. 1, comma 702, della legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'ARERA ha approvato la deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

ATTESO che il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 18 gennaio 2022, N. 15/2022/RIF, ha modificato/integrato diverse disposizioni della legge 27/12/2013, n. 147 richiedendo ai Comuni, titolari della Tassa Rifiuti (TARI) di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni ARERA;

CONSIDERATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, nell'esercizio delle funzioni di “Consorzio di bacino” si impegna ad assicurare, attraverso una attività normativa e di indirizzo, l'organizzazione dei servizi in modo da permettere al soggetto gestore del servizio, ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., la razionalizzazione dei servizi ed offrire ai Comuni uno strumento normativo, che consenta di dare omogeneità a livello di Bacino alla classificazione dei rifiuti, e che tali criteri sono da recepire nei regolamenti comunali di gestione dei rifiuti;

ATTESO che il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del SUB AMBITO 12 – PINEROLESE, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 02 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

CONSIDERATO che il Consorzio ACEA Pinerolese ha trasmesso unitamente alla Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 13 del 18.11.2022 le linee guida che i Comuni devono recepire nei propri regolamenti comunali al fine di adeguarsi alle prescrizioni contenute nella deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/RIF approvata dall'Autorità di Regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA);

RITENUTO necessario procedere ad apportare al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) le modifiche contenute nelle linee guida trasmesse dal Consorzio ACEA Pinerolese;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 giugno 2021;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento comunale TARI, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti sopra descritti ai principi di qualità e omogeneità introdotti a seguito dell'approvazione della citata deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi nelle modifiche riportate nell'allegata bozza;

RITENUTO necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 giugno 2021;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale,

dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, dott. VENTRICE Francesco, con verbale n. 19/2022 del 02.12.2022, registrato al protocollo dell'Ente al n. 0013785 del 05.12.2022 ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile della Tari e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 0 resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendola, qui e integralmente, approvata;
- **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28 giugno 2021:
 - art. 1: inserimento del comma 5 con il seguente testo: “Il Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 – Pinerolese, ha determinato, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile 2022, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento nello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti A.R.E.R.A., andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo

schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.”;

- art. 10 sostituzione dell’intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 10

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione dei locali o aree operative

- (1) Al fine di conciliare la normativa TARI (legge 147/2013 come aggiornata dall’art. 1, comma 684, del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 28) con le disposizioni A.R.E.R.A. (Art. 6.1 dell’all. A alla deliberazione A.R.E.R.A. n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022) si precisa che la denuncia TARI coincide con la richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio non solo per le nuove utenze, ma anche per tutte le utenze già attive. Per esigenze di decoro urbano e di salute pubblica, il servizio viene reso anche in mancanza di denuncia TARI, fatta salva l’applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari nei casi di omissione o infedeltà. Allo stesso modo, il servizio viene reso nel periodo che trascorre tra la presentazione della denuncia e l’eventuale efficacia “differita” per disposizione regolamentare (ad es. quando si dispone che la tassazione parte dal bimestre successivo alla denuncia) e si interrompe in caso di cessazione effettiva o attivazione di nuova utenza.
- (2) I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa comunale sui rifiuti (TARI), devono presentare apposita dichiarazione di attivazione, di variazione o di cessazione al Comune entro novanta (90) giorni solari dall’inizio dell’occupazione, detenzione, possesso, variazione o cessazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 684, della legge 147/13 e s.m.i., il Comune non potrà sanzionare l’omessa/tardiva dichiarazione laddove la domanda di iscrizione venga presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
- (3) Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- (4) L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma 2. In caso di mancata dichiarazione, l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
- (5) La richiesta di attivazione, variazione o cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione dei locali deve essere presentata dall’utente, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico o on-line – compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile on-line.
- (6) Nel caso di occupazione di più occupanti in un’unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati.
- (7) La richiesta di attivazione, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi dell’utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome, codice fiscale, residenza anagrafica;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, ragione sociale, sede o domicilio fiscale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A. e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- b) l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, l'eventuale recapito postale e dove dovuta e/o disponibile l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - c) i dati identificativi dell'utenza:
 - l'ubicazione via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno, gli identificativi catastali dei locali e delle aree operative occupate;
 - l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare (utenza singola) o di più unità immobiliari nel medesimo numero civico (utenza plurima);
 - la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - le superfici escluse dall'applicazione della tassa rifiuti (esempio locali tecnici, produttive di rifiuti speciali, ecc...);
 - per le utenze domestiche: il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati (i componenti potranno essere acquisiti dai registri anagrafici comunali con obbligo di dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti). Il comune si riserva la possibilità di calcolare un numero convenzionale di componenti per le utenze non residenti pari a due (2);
 - per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A. o dagli ordini professionali;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome, nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico), se conosciuto il nominativo del precedente occupante;
 - f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, dei locali o delle aree operative adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - g) in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile, numero degli occupanti, ecc...) e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - h) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione);
 - i) in caso di dichiarazione di cessazione il nominativo del subentrante, qualora sia noto;
 - j) la data di presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio, di variazione e di cessazione del servizio e la sottoscrizione.
- (8) La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o per la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree è redatta su modello messo a disposizione del Comune. Il modulo della dichiarazione appositamente predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al presente comma sono reperibili dall'utente altresì sul sito internet del Comune; in ogni caso l'utente può richiederne copia cartacea.
- (9) Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3. Da quella data la tassa è dovuta dal possessore, detentore dei locali e delle aree operative a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

superficie, locatario o comodatario il quale deve presentare la dichiarazione di cui al comma 1.

- (10) L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi.
- (11) I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini del precedente sistema tributario di prelievo (TARSU, TIA, TARES, TARI) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate (fatto salvo siano avvenute delle variazioni o cessazione dell'utenza).
- (12) La dichiarazione per l'attivazione del servizio, variazione o cessazione dal servizio nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite mail o PEC, nel giorno del suo ricevimento.
- (13) Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - G.T.R.U.) registra tutti le richieste pervenute dagli utenti e predisponde un'adeguata risposta entro trenta (30) giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio; la ricevuta di presentazione della dichiarazione TARI rappresenta la presa in carico della richiesta e l'accettazione di attivazione/variazione/cessazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo di riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (incaricato di fornire eventuali ulteriori chiarimenti).

La tracciatura prevista dallo schema regolatorio TQRIF costituisce "registrazione" per gli enti gestori.

- (14) Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze commerciali, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- (15) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione dell'utilizzo dei locali o aree operative entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.
- (16) Informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sulle modalità di consegna delle attrezzature e/o qualsiasi altra indicazione sono presenti sul sito internet dei gestori del servizio.
- (17) Il Comune provvede a dare risposta alla richiesta di attivazione/variazione/cessazione TARI entro trenta (30) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente. Nell'ambito dei servizi domiciliari esternalizzati la tessera elettronica per il conferimento, funzionale all'accesso al servizio, è rilasciata contestualmente all'iscrizione a ruolo (o comunque a causa di anomalie tecniche entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta).
- (18) Le eventuali attrezzature necessarie per la raccolta rifiuti saranno consegnate da parte del Consorzio ACEA Pinerolese e/o del Comune entro cinque (5) giorni lavorativi (dieci (10) in caso di necessità di sopralluogo) dalla data di ricevimento della richiesta di iscrizione a ruolo (emissione della tessera). Ai fini del calcolo dell'indicatore non si considerano le prestazioni erogate successivamente al termine previsto per mancato ritiro o indisponibilità alla consegna da parte dell'utente. A questo fine si richiamano gli obblighi di comunicazione/scambio dati tra gestore delle tariffe/utenti e gestore del servizio al fine di rispettare i termini.”;

– art. 12 bis sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 12 bis

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

- (1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due (2) anni.

L'esercizio della facoltà di utilizzare servizi del gestore privato del mercato e dell'invio della documentazione correlata deve avvenire tramite PEC o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

La comunicazione che è considerata anche quale denuncia di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve contenere:

- a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, per i quali si intende esercitare tale opzione;
- d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e) il/i soggetto/i incaricati che effettueranno l'attività di recupero.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti due anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria – quota variabile – rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

- (2) L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge 118/22, l'efficacia della opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire il servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.

- (3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, comunica e presenta al Comune:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
- b) il recapito postale (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviate al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata;
 - g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- (4) Fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviate autonomamente a recupero nell'anno precedente dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e dimostrati allegando l'attestazione rilasciata dal/dai soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
- (5) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
- (6) La comunicazione, trasmessa via PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, all'Ufficio competente del Comune ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- (7) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui ai commi 3 e 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- (8) Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.
- (9) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- (10) È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/13.”;

– art. 12 ter sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 12 ter

Riduzioni per rifiuti urbani avviate al riciclo in modo autonomo

- (1) Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti

urbani che il produttore, con apposita dichiarazione da presentare al Comune entro il termine del 31/01 dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il riciclo, dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo.

- (2) La riduzione della quota variabile prevista dall'art. 1, comma 649, della legge 147/13 è riferita a qualunque processo di recupero (art. 238, comma 10, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.

Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

- (3) La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI (ALLEGATO L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili))														
Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

- (4) La richiesta e la documentazione, deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita I.V.A. o codice fiscale per soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
 - b) il recapito postale (se posseduto) e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e i dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.

- (5) Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 4, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.
- (6) La riduzione prevista nel presente articolo verrà fruita a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.”;

- art. 14 sostituzione del comma 4 con il seguente testo: “La tassa comunale sui rifiuti comprensiva dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è versata esclusivamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F24). Il contribuente può chiedere al Comune i modelli per il pagamento attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA). Il pagamento deve essere effettuato di norma in n. 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero il pagamento della prima rata. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,

- epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.”;
- art. 14 sostituzione del comma 5 con il seguente testo: “Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria, o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dall’utente o disponibile sul portale INI-PEC. Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti. L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la determinazione della Tassa Rifiuti da liquidare. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in un’unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica.”;
 - art. 14 introduzione del comma 6 con il seguente testo: “Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente. All’utente deve essere fornita adeguata informazione su cosa succede in caso del verificarsi di disguidi dovuti a ritardi del gestore attraverso siti, informazioni su piattaforme, comunicazioni individuali per casi limitati e specifici.”;
 - art. 15 sostituzione dell’intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 15

Rateizzazione del pagamento dell’avviso di riscossione ordinario

- (1) Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 14, comma 4:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
 - (2) La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell’avviso di riscossione ordinario.
 - (3) L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro per le persone fisiche e pari a cinquecento (500) euro per le persone giuridiche.
 - (4) La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Sono comunque fatte salve, e quindi rimangono attive, le azioni eventualmente già iniziate alla data di concessione della rateazione.
 - (5) Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.”;
- art. 22: abrogazione dell’intero articolo;
 - CAPO VI BIS: dopo l’art. 23 inserimento dell’intero capo con il seguente testo:

“CAPO VI BIS – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

Reclami e richieste scritte di informazioni

- (1) Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi.
- (2) Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio.
- (3) Per permettere la tracciatura delle segnalazioni come richiesto dalle disposizioni ARERA, eventuali segnalazioni verbali e/o telefoniche vengono prese in carico dai gestori e vengono invitati gli utenti a formalizzarle per iscritto.
- (4) Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - G.T.R.U.) e/o il gestore del servizio Consorzio ACEA Pinerolese registrano tutti i reclami/richieste di informazioni scritte pervenuti dagli utenti/cittadini.
- (5) Il modulo per il reclamo scritto scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
- (6) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
- (7) Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti.
- (8) Il gestore competente risponde ai reclami e richieste di chiarimenti entro trenta (30) giorni lavorativi, da computarsi dalla data di ricevimento.
- (9) Le segnalazioni scritte sono in capo al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti – (G.T.R.U.). Il Consorzio ACEA Pinerolese, ai sensi dell'art. 2, comma 2.4 - TQRIF, ha individuato il gestore del servizio ACEA quale responsabile delle seguenti segnalazioni:
 - punti di contatto con l'utente (Numero verde);
 - gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a raccolta e trasporto;
 - gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni relativi a spazzamento e lavaggio strade (laddove l'attività non sia in capo al comune);
 - ogni altra richiesta di informazioni non di diretta competenza del G.T.R.U..
- (10) L'inoltro della richiesta al gestore competente deve avvenire entro cinque (5) giorni dal ricevimento; nel caso di impossibilità a fornire risposta al cittadino/utente nei termini richiamati il gestore del servizio deve inviare una risposta preliminare con le informazioni in possesso.

Articolo 23 ter

Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborso

- (1) Per richiesta di rettifica si intende qualsiasi comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi Comunale), anche in

via telematica, con la quale l'utente esprime in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. 546/92 e s.m.i..

- (2) Il modulo della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta di rettifica degli importi;
 - b) i dati identificativi dell'utente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati.
- (3) È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al precedente comma 3.
- (4) Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità di servizio, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti (Ufficio Tributi), è tenuto alla risposta motivata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati e non versati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando una terminologia di uso comune e deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
 - c) l'esito della verifica, ed in particolare:
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- (5) Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
- (6) In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.
- (7) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- (8) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 296/06. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione

utile sia successiva al termine di 120 giorni non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

- (9) In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- (10) Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165, della legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.”;
- art. 27, comma 2, sostituzione dell'anno “2021” con “2023” dopo la parola “Gennaio”;
 - allegato 3: abrogazione della tabella “riduzioni covid solo per l'anno 2021 primo semestre”;
- **DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed è composto da n. 27 articoli e n. 3 allegati;
- **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento, così come opportunamente modificato, dovrà essere inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)
